

Inquinamento acustico e interventi di bonifica

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 14 luglio 2021, n. 199 - Panzironi, pres.; Poppi, est. - Sicem-Saga S.p.A. (avv. Fiore) c. Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - ARPAE (avv.ti Fantini e Onorato) ed a.

Ambiente - Attività di produzione di pasta cartaria - Inquinamento acustico - AIA - Interventi di bonifica realizzati al fine di ridurre i livelli di rumorosità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Si premette che la Ricorrente, esercente attività di produzione di pasta cartaria, opera in virtù di AIA che, in tema di impatto acustico, è vincolata al rispetto dei seguenti limiti:

Lato nord 70 dBA diurno e 60 dBA notturno;

Lato est 65 dBA diurno e 55 dBA notturno;

Lato sud 60 dBA diurno e 50 dBA notturno.

A seguito di verifiche condotte su richiesta del Comune di Canossa (che recepiva segnalazioni dei residenti) ARPAE, in data 6 e 30 ottobre 2020, in orario notturno, effettuava rilevamenti acustici senza preavviso individuando quale recettore un'abitazione sita in via Martiri di via Fani n. 41, posta alla distanza di 170 metri dal confine dello stabilimento della Ricorrente.

In particolare, il rilievo del 6 ottobre veniva effettuato in presenza delle "fonti disturbanti" (ad impianto attivo) mentre il 30 ottobre in assenza delle stesse, stante un fermo produttivo disposto autonomamente dalla Ricorrente.

ARPAE procedeva, altresì, ad effettuare due sopralluoghi all'interno dello stabilimento, in data 19 ottobre e 6 novembre 2020, redigendo i relativi verbali "di sopralluogo e di informazione di esecuzione di rilievi fonometrici" n. 8/20/RE e n. 9/20/RE.

Accertato che i livelli di rumore rilevati eccedevano i limiti imposti dal DPCM 14 novembre 1997, ARPAE, con verbale n. 18/2020 notificato il 23 novembre 2020, contestava alla Ricorrente la violazione amministrativa ex art. 29 *quattuordecies* comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Il successivo 30 novembre veniva, altresì, notificata una diffida ex art. 29 *decies*, comma 9, della medesima fonte normativa, intimando la presentazione, nel termine di 60 giorni, di una relazione tecnica descrittiva degli interventi di bonifica necessari a ricondurre i livelli di rumore nei limiti di cui al richiamato DPCM.

In data 23 dicembre, la Ricorrente controdeduceva in ordine alla contestazione della sanzione amministrativa chiedendo di essere sentita e, il 12 gennaio 2021, riscontrava la diffida chiedendone l'annullamento in autotutela.

Con determinazione del 29 gennaio 2021, ARPAE respingeva l'istanza di autotutela confermando la diffida, disponendo, tuttavia, una proroga al termine già assegnato per la presentazione della relazione tecnica descrittiva.

La Ricorrente, con ricorso depositato il 24 febbraio 2021, impugnava gli atti in epigrafe specificati (diffida e verbale di contestazione) deducendo:

1. "illegittimità per violazione dell'art. 15 l. 689/1981, art. 223 c.p., violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e conseguente nullità ed inutilizzabilità dei rilevamenti";
2. "illegittimità per violazione della l. 447/1995, d.m. 16 marzo 1998, dpcm 14 novembre 1997, eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione insufficiente e vizio procedurale";
3. "illegittimità per insussistenza del superamento del limite differenziale di immissione notturna di cui alla l. 447/1997, eccesso di potere per errore di fatto e vizio di motivazione".

ARPAE si costituiva formalmente in giudizio il 2 marzo 2021, sviluppando le proprie difese con memoria del 6 marzo successivo, con la quale eccepiva, in via pregiudiziale:

- il difetto di giurisdizione relativamente all'impugnazione del processo verbale n. 18/2020 notificato in data 23 novembre 2020;

- l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale di contestazione poiché proposto "nei confronti di un atto ex se non impugnabile" ();

- l'inammissibilità dell'impugnazione della diffida poiché atto di natura non provvedimento.

Nel merito confutava le avverse censure chiedendo la reiezione del ricorso.

In pari data, la Ricorrente replicava alle difese di ARPAE.

Nella camera di consiglio del 10 marzo 2021, con ordinanza n. 37/2021, preso atto della sopravvenuta concessione della proroga del termine per adempiere a quanto intimato (che escludeva la configurabilità di profili di danno grave ed irreparabile), veniva respinta l'istanza di sospensione.



Con motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2021, la Ricorrente impugnava la conferma della diffida da ultimo intervenuta, reiterando l'istanza di sospensione.

Con memoria del 24 aprile 2021, ARPAE, premessa la natura meramente confermativa della diffida del 29 gennaio (ritenuta per tale ragione non impugnabile), replicava le difese oggetto dei precedenti scritti.

Nella camera di consiglio del 28 aprile 2021, con ordinanza n. 63/2021, veniva accolta l'istanza di sospensione.

Le Parti depositavano memorie conclusionali il 21 maggio 2021, replicando alle avverse difese con memorie del 1° giugno successivo.

All'esito dell'udienza del 23 giugno 2021, celebrata da remoto, la causa veniva decisa.

Preliminarmente deve procedersi allo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate da ARPAE.

E' fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del verbale n. 18/2020 con il quale ARPAE contestava la violazione *ex art. 29 quattuordecies* del D. Lgs. n. 152/2006.

Premesso che è, in ogni caso, devoluta al giudice la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2013, n.3786), la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *"il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass. 12 luglio 2010 n. 16319, Cass. 10 maggio 2010 n. 11281)"* (Corte di Appello Torino, Sez. lav., 2 novembre 2020, n.435).

Tale atto è, inoltre, privo di attuali e concreti effetti lesivi.

Come, infatti, espressamente specificato nel verbale, la liquidazione della somma dovuta costituirà oggetto di una successiva *"ordinanza motivata"* da adottarsi previa acquisizione e valutazione degli *"scritti difensivi"* che la Ricorrente ha facoltà di produrre ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

E' infondata, invece, l'eccezione di inammissibilità riferita all'impugnazione della diffida, sollevata da ARPAE sul presupposto che l'atto sia privo di spessore provvedimentale e, quindi, di portata immediatamente lesiva poiché meramente propedeutico all'adozione di successive misure subordinate all'inottemperanza a quanto ingiunto.

Come anticipato, a mezzo di detta diffida, ARPA ingiungeva di procedere, nel termine assegnato, alla redazione, a cura di un *"tecnico competente in acustica ambientale"*, di una relazione descrittiva degli *"interventi di bonifica realizzati al fine di ridurre i livelli di rumorosità"*.

A tacere dell'evidente impatto immediato che l'imposizione di detti adempimenti determina nella sfera giuridica del soggetto destinatario (attesa l'onerosità dell'adempimento imposto), non può che rilevarsi come la diffida in questione integri sin dalla sua adozione un presupposto per ulteriori e più incisive misure.

Ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 9, del D. lgs. n. 252/2006, infatti, in presenza di *"inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie ... l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni"* con diffida *"assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze ..."* e, in presenza di violazioni *"reiterate"*, alla *"diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato"*.

Ne deriva, per ciò solo, la sussistenza di un concreto ed attuale interesse all'impugnazione della prima diffida onde evitare che eventuali future contestazioni possano comportare la sospensione dell'AIA (TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 10 novembre 2017, n.300).

Sempre in via preliminare deve ritenersi, altresì, l'inammissibilità dei motivi aggiunti (sostanzialmente riproduttivi delle censure già formulate con il ricorso introduttivo) poiché proposti avverso un atto (la diffida del 29 gennaio 2021) meramente confermativo della diffida impugnata con il ricorso introduttivo.

Detta ulteriore diffida, come anticipato, veniva adottata a seguito della richiamata istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente il 12 gennaio 2021.

In detta sede, la Ricorrente chiedeva l'annullamento dell'originaria diffida affermando:

- l'illegittimità dei rilevamenti fonometrici operati in giornate diverse (come esposto il 6 e 30 ottobre 2020);
- l'illegittimità dei rilievi fonometrici effettuati il 30 novembre 2020, da ritenersi inattendibili in ragione delle sopravvenute limitazioni anti COVID 19 che determinavano un significativo abbattimento dei rumori di fondo della zona;
- l'insussistenza del superamento del limite differenziale di emissione notturna, smentito, a parere della Ricorrente, dai rilevamenti effettuati in sede di Collaudo Acustico 2020.

ARPAE, in esito a tale richiesta, riteneva non sussistessero *"motivi di illegittimità per l'annullamento in autotutela dell'atto di diffida"* del 30 novembre 2020 e che fosse *"necessario confermarne le disposizioni"* concedendo contestualmente una proroga per l'adeguamento a quanto ingiunto (*"si conferma e si proroga"*).

Ricorrente e ARPAE non concordano circa la natura dell'atto in commento: la prima ritiene che sia dotato di autonoma portata lesiva, mentre la seconda lo qualifica in termini di atto meramente confermativo e, come tale, non autonomamente impugnabile.

Circa la specifica questione la giurisprudenza è da tempo pervenuta ad una posizione univoca, di recente riaffermata, precisando che *"la distinzione tra "atto meramente confermativo" e "conferma in senso proprio" ... riposa nella*

sussistenza - o meno - di una nuova ponderazione ed una nuova istruttoria, di modo che allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi" (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1398 del 2017)" (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 9 marzo 2021, n.1562).

Nel caso di specie, ARPAE, come anticipato, confermava quanto precedentemente ingiunto (salvo il differimento del termine assegnato) senza procedere ad alcun riesame o verifica di quanto già determinato limitandosi, ai punti 1, 2 e 3 dell'atto confermativo, ad una sintetica esplicitazione delle ragioni per le quali erano da ritenersi validi i rilevamenti effettuati.

In particolare, con riferimento alle già illustrate doglianze della Ricorrente (che vengono riproposte in sede di ricorso), ARPAE:

- ribadiva la legittimità dell'esecuzione dei rilevamenti in giornate diverse (6 e 30 ottobre 2020) e la conformità di tale modalità a quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998 (punto 1);
- escludeva la rilevanza, ai fini in esame, delle sopravvenute misure anti COVID (punto 2);
- allegava l'inidoneità dei dati rilevati dalla Ricorrente in sede di Collaudo Acustico a confutare i rilevamenti oggetto di contestazione (punto 3).

Ritiene il Collegio che si tratti di considerazioni meramente esplicative di quanto già contestato, esposte in assenza di supplementi istruttori, che non scaturiscono da alcun vaglio critico o riesame del precedente operato.

Deve quindi ritenersi, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, che la diffida del 29 gennaio 2020 sia qualificabile in termini di atto "meramente confermativo della precedente reiezione, in quanto non vi è stata una nuova istruttoria o una differente motivazione dall'atto confermato (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 13 luglio 2020, n. 4525; Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 24 giugno 2020, n. 4054)" (Cons. Stato, Sez. II, 22 aprile 2021, n.3263).

Si tratta, pertanto, di un atto non autonomamente lesivo e non impugnabile, con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti.

Quanto al merito della controversia, con il primo motivo, la Ricorrente espone che:

- l'art. 15, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, che "l'interessato può chiedere una revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico";
- l'art. 223 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale prevede che "qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice".

In presenza di accertamenti irripetibili, come quelli in questione, l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire un contraddittorio anticipato alla fase dei rilevamenti fonometrici eseguiti.

Il motivo è infondato.

Richiamato quanto già affermato circa la piena cognizione del giudice ordinario in presenza di controversie in tema di sanzioni amministrative, non può che rilevarsi l'inconferenza del richiamo all'art. 15 della L. n. 689/1981 ed all'art. 223 disp. att. c.p.p..

La disposizione di cui al citato art. 15, nella parte in cui dispone che, in tema di garanzie partecipative nell'ambito di un procedimmo teso all'adozione di una sanzione amministrativa, "l'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico", come reso evidente dalla rubrica della norma, afferisce ad "accertamenti mediante analisi di campioni": fattispecie estranea alla presente controversia.

In ogni caso, anche nel procedimento delineato dall'art. 15 non viene previsto alcun coinvolgimento preventivo della parte prevedendo, invece, l'eventuale partecipazione ad un segmento procedimentale successivo.

Ciò è reso palese dal testo del primo comma della norma in questione laddove è prescritto che "il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi", nonché, dal testo del comma successivo, a norma del quale "l'interessato può chiedere la revisione dell'analisi [già eseguite, ndr] con la partecipazione di un proprio consulente tecnico".

Inconferente al caso di specie, è, altresì, il richiamo all'art. 223, anch'esso applicabile qualora si "debbono eseguire analisi di campioni ...".

La disposizione da ultimo richiamata, inoltre, trova applicazione in presenza di analisi "per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente", ovvero in caso rilievi irripetibili: fattispecie, anche questa, che esula dalla presente controversia.

Oggetto del presente giudizio, infatti, è un atto di diffida teso all'adozione di misure ripristinatorie di bonifica acustica necessarie per ricondurre i livelli di rumore provocati dall'esercizio dell'impianto nei limiti imposti dall'AIA.

Si è, pertanto, in presenza di un atto autonomo dalla eventuale adozione di una sanzione ex L. n. 689/1981, non potendosi

configurare fra le due misure alcun rapporto di presupposizione.

Quanto alla dedotta illegittimità del proprio mancato coinvolgimento nell'esecuzione dei rilevamenti contestati, è la stessa Ricorrente che riconosce in ricorso come *“la scelta di non consentire la partecipazione può essere giustificata da motivi di indagine”* e che nei verbali di sopralluogo n. 8/10 e n. 9/10 il mancato preavviso venisse giustificato *“allo scopo di impedire che la stessa potesse volgere a proprio favore le caratteristiche di remissività delle sorgenti sonore o comunque interferire con il normale esercizio delle medesime sorgenti”* (pag. 6 del ricorso).

Devono, pertanto, ritenersi sussistenti (e illustrate in motivazione) le ragioni di opportunità che inducevano ARPAE a procedere *“a sorpresa”*.

A tal proposito deve, in ogni caso, evidenziarsi il mancato esercizio, da parte della Ricorrente, delle facoltà riconosciute dalla norma (richiesta di revisione in contraddittorio),

Nessuna violazione del contraddittorio è rilevabile anche con riferimento all'adozione della diffida che, avuto riguardo alla natura e alla funzione di tale misura, non richiede alcun preventivo coinvolgimento del destinatario.

Come, infatti, ripetutamente affermato in giurisprudenza, *“la diffida assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell'avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 (Consiglio di Stato, n. 6238 del 2012; Tar Friuli-Venezia Giulia, n. 235 del 2015; Tar Lazio, n. 4447 del 2013)”* (TAR Abruzzo, 23 marzo 2016, n.185).

Con il secondo motivo, la Ricorrente deduce che i rilevamenti assunti a presupposto degli atti impugnati non sarebbero conformi alla disciplina di cui alla Legge quadro n. 447/1995 e al D.M. 16 marzo 1998 recante *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

Esponde la Ricorrente che la legge quadro *“oltre al valore limite di emissione”*, all'art. 2, comma 1, lett. f) definisce, altresì, i *“valori limite di immissione”* come *“il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”*.

Il successivo comma 3, riferito a detti *“valori di immissione”*, opera una distinzione fra *“a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale”* e *“b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”*.

La disposizione viene ulteriormente specificata all'art. 4 del DPCM 1997 recante *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* che, in merito ai *“limiti differenziali di immissione”*, stabilisce che essi non si applichino *“a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno”*, nonché, *“b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno”*.

In assenza di dette condizioni i valori differenziali di immissione sarebbero, all'interno di ambienti abitativi, di 5 dB in orario diurno e 3 dB in orario notturno (limiti contemplati anche dall'AIA).

La verifica del superamento dei limiti di legge dovrebbe, quindi, essere effettuata misurando la differenza fra il livello di rumore ambientale (determinato da tutte le fonti di rumore presenti in un determinato luogo) e il livello di rumore residuo da determinarsi escludendo la fonte disturbante (lo stabilimento SICEM).

La Ricorrente esponde ulteriormente che, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 (Allegato A punto 11), il rumore ambientale e il rumore differenziale dovrebbero essere misurati con identiche modalità, ed anche nel medesimo contesto temporale, in assenza di eventi sonori atipici.

Nel caso di specie il rumore ambientale veniva, invece, misurato il 6 ottobre mentre il rumore residuo il successivo giorno 30.

Per ciò solo i rilievi sarebbero illegittimi.

Ad ulteriore sostegno dell'illegittimità dei valori contestati, la Ricorrente allega che fra i due rilievi in questione sarebbe intervenuta una *“modifica fattuale”* che non consentirebbe di considerare il livello di rumore residuo accertato il 30 ottobre come quello *“normalmente sussistente nell'area di riferimento”*.

L'abitazione presso la quale venivano effettuati i rilevamenti è posta, si afferma, a sud-est dello stabilimento e fra i due siti insistono la strada provinciale 513R e la linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano da considerarsi come *“principali fonti di rumore residuale ...in periodo notturno”* (pag. 9 del ricorso).

Nell'intervallo di tempo intercorrente fra le due misurazioni, sopravveniva l'adozione del DPCM 24 ottobre 2020 che, integrando le misure governative per il contrasto all'epidemia COVID-19, raccomandava di *“non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”* (art. 1, comma 4).

Il successivo comma 9, inoltre, introduceva ulteriori limitazioni ad una pluralità di attività *“tipicamente serali”*, ricreative e di ristorazione che alteravano significativamente il rumore residuo abituale impattando in tal modo sul rapporto differenziale con i livelli di rumore ambientale.

A conforto della pretesa illegittimità dei rilevamenti censurati, la Ricorrente allega che in sede di Collaudo Acustico, effettuato nel febbraio 2020 a seguito dell'installazione di nuovi macchinari all'interno dello stabilimento, i rilevamenti effettuati presso il recettore R4, posto a breve distanza da quello individuato da ARPAE, registravano un *“livello ambientale”* pari a 47,3 dB(A) e un *“livello residuo”* pari a 46,8 dB(A): valori rispettosi dei limiti di legge.

Il motivo è infondato

Alcuna delle fonti normative invocate dalla Ricorrente impone l'esecuzione dei rilevamenti necessari per l'accertamento dei livelli differenziali di rumore, nella stessa giornata.

L'Allegato A al citato D.M., al punto 12 che definisce il "livello di rumore residuo (LR)" come "il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante", prescrive che debba necessariamente "essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici" senza imporre la contestualità del rilevamento previa esclusione della sorgente indagata.

Deve sul punto evidenziarsi, inoltre, che la contestualità dei rilevamenti in questione era di fatto esclusa dalla circostanza che l'impianto della Ricorrente è attivo a ciclo continuo nell'arco delle intere 24 ore.

La scelta di differire il rilevamento previa esclusione della "specifica fonte disturbante" in un momento successivo, in concomitanza al fermo dell'impianto deciso dalla stessa Ricorrente è, quindi, coerente con i canoni di logicità e ragionevolezza, oltre che rispettosa dell'interesse di quest'ultima a non subire arresti della produzione non programmati. Unico limite imposto dalla richiamata disposizione normativa è, come anticipato, l'esecuzione del rilevamento con "le medesime modalità": profilo non oggetto di contestazione, avendo ARPAE proceduto in corrispondenza del medesimo recettore ed al medesimo orario in assenza di eventi sonori atipici.

Sul punto la giurisprudenza si è già espressa affermando che "la circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sé, sintomo di inattendibilità dell'accertamento eseguito. Invero il punto 12 dell'allegato A al DM del 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione" (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2020, n. 2150).

Irrilevante, ai fini in esame, è la sopravvenuta adozione, nell'intervallo fra le due misurazioni, delle misure anti COVID limitanti la circolazione stradale e il traffico ferroviario, nonché, l'orario di esercizio di una pluralità di attività economiche e ricreative tipicamente serali.

La Ricorrente, infatti, nulla allega a comprova di quanto affermato (in particolare circa la presenza nell'ambito di tali esercizi), limitandosi ad affermare genericamente una potenziale (e non comprovata) incidenza dell'invocato provvedimento normativo sui livelli di rumore ordinariamente presenti nella zona di interesse.

Quanto al traffico ferroviario, non è comprovata una rimodulazione degli orari in ragione dell'emergenza COVID e, in ogni caso (è allegato e non contestato) che entrambe le misurazioni venivano effettuate in assenza di transiti sulla linea ferroviaria.

Con riferimento alla pretesa riduzione del traffico stradale interessante la SP 513R, deve rilevarsi che il DPCM invocato non introduceva alcun divieto di circolazione ma si limitava a raccomandare una limitazione degli spostamenti.

ARPAE, a sostegno della sostanziale invarianza dei flussi di traffico interessante l'asse viario in questione, allega i dati regionali (fonte <https://serviziisr.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/>) riferiti agli "andamenti complessivi dei flussi di traffico 2020 per ambiti provinciali e confronto con le serie storiche 2019 in relazione alle categorie di veicoli leggeri e pesanti dal 17/02/2020 al 27/12/2020", contenuti nella Sezione 2 "REGGIO EMILIA LEGGERI "SECONDA ONDATA" confronto tra 2019 e 2020 (dal 27/07 a 27/12)".

Il grafico ivi riportato (n° transiti/periodo) evidenzia una sostanziale invarianza del traffico veicolare nel periodo di interesse rispetto al medesimo periodo del precedente anno 2019 (i valori oscillano fra 11666 e 11826 nell'anno 2019 nel periodo 5 ottobre – 1 novembre 2019 e fra 10740 e 9907 nel medesimo periodo 2020 – doc. 17 di ARPAE).

Il dato trova ulteriore conforto nei dati del "Sistema regionale dei flussi di traffico" (doc. 18 di ARPAE) rilevati alle postazioni 401 e 601, site sulla SP 513R, a monte e a valle dell'area di interesse (cui si rimanda), che evidenziano una sostanziale influenza della normativa sopravvenuta sui transiti rilevati.

La evidenziata (minimale) riduzione del traffico veicolare non è, pertanto, sufficiente (e non è fornito alcun principio di prova nel senso) a determinare l'inattendibilità del significativo dato rilevato da ARPAE (differenziale pari a 7 dB(A) a fronte di un limite notturno fissato dalla normativa a 3 dB(A)).

Con il terzo motivo, la Ricorrente sostiene che "in concreto lo sfioramento differenziale di immissione notturno non vi sia stato" (pag. 12 del ricorso).

A tal proposito la Ricorrente allega che la conformità dei livelli di rumori prodotti dall'impianto emergerebbe dal confronto fra i rilevamenti del rumore ambientale effettuati dalla stessa ARPAE effettuati il 6 ottobre (prima delle restrizioni anti COVID) ed i livelli accertati in sede del già richiamato Collaudo Acustico.

Evidenzia a tal proposito la Ricorrente che il 6 ottobre 2020 ARPAE rilevava un livello ambientale interno al recettore a finestre aperte pari a 46 dB(A) corrispondente ad un livello ambientale in facciata pari a 49 dB(A) prossimo ai valori di 47,3 dB(A) e 46,8 dB(A) rilevati in sede di Collaudo.

Il motivo è infondato.

I rilevamenti eseguiti dalla Ricorrente in occasione del Collaudo Ambientale 2020 (invocati quale parametro di legittimità

cui commisurare l'attendibilità di quelli assunti a presupposto dei provvedimenti impugnati in questa sede) venivano effettuati relativamente ad un recettore posto in posizione diversa da quello utilizzato da ARPA e con diverse modalità (all'esterno del recettore e non all'interno dello stesso).

Differente è anche la metodologia di rilevamento utilizzata, posto che la Ricorrente procedeva alla misurazione del Rumore Ambientale "mascherando" i rumori emessi dall'impianto e non ad impianto spento, come nel caso delle misurazioni di ARPAE

Ciò comporta l'irrelevanza, ai fini in questione, dell'evidenziata disomogeneità dei livelli di rumore rilevati nelle due occasioni.

Per quanto precede il ricorso introduttivo deve essere respinto ed i motivi aggiunti dichiarati inammissibili, con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

(Omissis)

